LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 11-02-1999 REGIONE PUGLIA

"Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro".

L'art. 22 della legge n.11 del 11/02/99 disciplina in maniera molto minuziosa la materia del turismo itinerante. All'art. 23, si parla invece di mini-aree sosta, definite come strutture che hanno un minimo di 10 e un massimo di 30 piazzole e che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.

ARTICOLO 22:

Campeggi liberi e isolati

. . .

- 2. ..., i Comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.
- 3. Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica".
- 4. La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.
- 5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonchè di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.
- 6. E' fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.
- 7. Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all'Assessorato regionale al turismo e all'Azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio.
- 8. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.
 - 9. La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

ARTICOLO 23

Mini-aree di sosta

- 1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.
- 2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standards minimi previsti per i campeggi a una stella.

3. Alle mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq. 35 a persona.

ARTICOLO 24

Aree destinate a villaggi e campeggi

1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui agli artt. 15, 17 e 19 (villaggi e campeggi) devono essere allestiti in apposite aree inquadrate dal piano urbanistico comunale che tenga conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale.

. . .

- 3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico. Detta variante deve essere approvata nel rispetto della normativa regionale vigente in materia urbanistica.
- 4. I complessi ricettivi all'aria aperta devono essere allestiti in località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, caserme, da valutarsi opportunamente già in sede di istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia.

. . .

6. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere recintato con muratura a secco o con rete metallica di altezza non inferiore a mt. 1,50 e l'ingresso dell'impianto deve essere munito di cancello e sbarra.

. . .

ARTICOLO 25

Terreno

1. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all'aria aperta deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità ai veicoli, anche con traino.

ARTICOLO 26

Norme di tutela dell'ambiente

- 2. I complessi turistici all'aria aperta in ogni caso devono essere dotati di:
- a) approvvigionamento idrico di almeno lt. 300 per persona/giorno, di cui lt. 100 potabili. L'erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporta pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;
- b) sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319 e di quant'altro previsto dal regolamento igiene di cui al comma 1;
- c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore sufficientemente aerati, nel rispetto delle norme contenute nella legge 10 settembre 1982, n. 915 e di quant'altro previsto in materia specifica dal regolamento di cui al comma 1;
- d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo agli impianti tecnologici.

ARTICOLO 27

Servizi igienico-sanitari

- 1. Le installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello di classificazione, devono essere costituite da edifici in muratura o altro materiale idoneo a garantire la durabilità nel tempo e la capacita' di pulizia...
- 2. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole e, comunque, non oltre sessanta metri dalle stesse.

. . .

- 2. Il numero minimo dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a:
- a) un WC ogni venti persone;
- b) un lavabo per pulizie personali ogni venti persone;
- c) un lavapiedi ogni cinquanta persone;
- d) una doccia con acqua fredda ogni cinquanta persone;
- e) una doccia con acqua calda ogni cinquanta persone;
- f) un lavatoio per biancheria ogni trenta persone;
- g) un lavello per stoviglie ogni trenta persone;
- h) un vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e per ogni quindici roulottes;

erogazione di acqua calda in almeno il 30 per cento dei servizi comuni ad esclusione delle docce.

ARTICOLO 28

Impianto elettrico

. .

- 2. L'impianto elettrico deve essere costituito da:
- a) impianto di illuminazione con punti luce posti a distanza massima di venti metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo tale da garantire l'agevole fruizione della viabilità interna, dei servizi igienici e delle zone comuni;
- b) impianto di distribuzione di elettricità, negli allestimenti fissi o mobili, con prese di corrente poste all'interno degli stessi;
- c) prese di corrente per alimentare le piazzole poste in colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.

ARTICOLO 29

Dispositivi e mezzi antincendio

1. I complessi devono essere dotati di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 30

Rimessaggio

1. Durante il periodo di inattività nelle strutture ricettive all'aria aperta può essere consentito - in apposito sito - il ricovero e il rimessaggio di roulottes e di altri servizi di pernottamento purchè individuato ed espressamente indicato nella licenza di esercizio.

L'Art 32 –37si riferiscono alle dotazioni minime di sicurezza per le aree sosta camper.

Per i finanziamenti non esiste una legge specifica ma occorre far riferimento al POR del 17/06/02 (Programma Leader + dell' UE).

Per le integrazioni relative al testo, si rimanda alla legge completa, scaricabile dal sito: http://camera.mac.ancitel.it/lrec/

Per quanto riguarda la legge nazionale di riferimento si rimanda alla **Legge Quadro del Turismo Italiano (L.135 del 29/03/2001).**

All'art. 5, la legge indica la **promozione** – da parte di Comuni ed Imprese – dei **Sistemi Turistici Locali** (S.T.L.) riconosciuti dalle Regioni e sostenuti finanziariamente dalle stesse e dai fondi previsti nella legge per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed intersettoriali. I Sistemi Turistici Locali dovranno caratterizzarsi per un'offerta integrata tra beni culturali-paesaggistici e attrazioni turistiche, compresi i prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato.